

# Sindaci di quotate sanzionati senza cumulo giuridico

La previsione normativa è limitata alla previdenza e assistenza obbligatoria

/ Maurizio MEOLI

In relazione alla irrogazione di sanzioni ai **sindaci di spa quotate** per non aver adempiuto i doveri imposti dall'[art. 149](#) comma 1 lett. a), b), c) e *c-bis*) del DLgs. 58/1998, in relazione ad operazioni con parti correlate e a carenze riscontrate nel sistema di controllo interno e nella struttura organizzativa della società, la sentenza n. [20437/2017](#) della Cassazione ribadisce (*cf.* Cass. n. [19639/2017](#)) che, alla luce delle prerogative loro riconosciute, la complessa articolazione della struttura organizzativa di una società non può comportare l'esclusione o anche il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei componenti del collegio sindacale.

Ne consegue che questi ultimi, in caso di accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la corretta gestione societaria, sono sanzionabili a titolo di **concorso omissivo** "quoad functione", gravando sui sindaci, da un lato, l'obbligo di vigilanza – in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti di atti di abuso di gestione da parte degli amministratori, ma anche della verifica dell'adeguatezza delle metodologie finalizzate al controllo interno della società, secondo parametri procedurali dettati dalla normativa regolamentare a garanzia degli investitori – e, dall'altro lato, l'obbligo legale di denuncia immediata alle autorità di vigilanza (*cf.* Cass. n. [6037/2016](#) e Cass. SS.UU. n. [20934/2009](#)).

In tale contesto non è attribuito rilievo alle prospettazioni difensive secondo le quali: "l'adozione di determinate iniziative ispettive da parte del collegio sindacale presuppone l'esistenza di **indici di anomalia** rispetto alla corretta gestione dell'impresa"; "non si può non tenere in considerazione ... l'eventuale erroneità o frodolenzia dei dati e delle informazioni fornite al collegio sindacale dalla società, dall'organo amministrativo o da esperti indipendenti"; "qualora i membri del collegio sindacale ... si affidino alle valutazioni rilasciate da esperti indipendenti, il dovere di diligenza nell'esercizio delle funzioni può dirsi pienamente assolto"; "il ruolo attribuito al collegio sindacale è progressivamente mutato, passando da compiti di verifica sul campo a quelli di alta vigilanza"; la valutazione del collegio sindacale "non può prescindere dall'esame dei dati e delle informazioni rese da altri soggetti interni ed esterni rispetto alla struttura societaria".

Si è in presenza, infatti, non già del "travisamento del ruolo di vigilanza del collegio sindacale" o dell'erronea attribuzione di "una mera responsabilità per posizione", ma del mancato o, al più, dell'incompiuto esercizio di una **prerogativa individuale**, o, più corret-

tamente, del potere-dovere di procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e di richiedere all'organo gestorio informazioni in ordine ad operazioni (con parti correlate) poi sanzionate.

In una situazione di tal tipo è corretta la contestazione di **plurime violazioni**, poiché quella che attiene all'adeguatezza della struttura organizzativa societaria nel suo complesso presenta una valenza che trascende le ulteriori singole violazioni relative alle operazioni con parti correlate, e presenta una diversa condotta omissiva.

La "**pluralità**" di condotte illecite esclude l'applicabilità dell'[art. 8](#) comma 1 della L. 689/1981 che, in tema di "concorso formale eterogeneo ed omogeneo", afferma: "chi con «un'azione od omissione» viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo".

Del pari non è applicabile in via analogica il "**cumulo giuridico**" dell'[art. 8](#) comma 2 della L. 689/1981, ai sensi del quale, "alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie".

In tema di sanzioni amministrative, infatti, l'operatività del cumulo giuridico in ipotesi di plurime violazioni della stessa ovvero di diverse disposizioni di legge realizzate tramite plurime azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno resta, in dipendenza dell'univoco disposto letterale del comma 2 dell'[art. 8](#) della L. 689/1981, rigorosamente circoscritto alla materia della "**previdenza ed assistenza obbligatorie**", e, quindi, non è suscettibile di applicazione analogica oltre l'ambito per il quale risulta espressamente prefigurato (*cf.* Cass. n. [26434/2014](#) e Cass. SS.UU. n. [15669/2016](#)).

L'indicazione finale ("in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie") vale indiscutibilmente a connotare la disciplina del cumulo giuridico come **eccezionale** rispetto alla regola generale del "cumulo materiale" delle sanzioni in ipotesi di "concorso materiale omogeneo od eterogeneo", e, di conseguenza, non suscettibile di applicazione analogica *ex art. 14* delle preleggi.

E, in più occasioni, tale disciplina non è stata ritenuta in grado di determinare irragionevoli disparità di trattamento (Corte Cost. n. [270/2015](#) e Cass. SS.UU. n. [15669/2016](#)).